



© – Copyright – Ogni e qualsiasi contributo (testi, immagini, etc.) pubblicato nel sito web <http://istitutodistudisuicontidilavagna.weebly.com> sono di proprietà dei singoli autori di volta in volta indicati. Ogni riproduzione, integrale o parziale, non configurantesi come esplicita citazione tratta dal sito stesso, è vietata e tutelata dal diritto d'autore secondo la legge vigente.

La proprietà del sito appartiene all'Istituto di Studi sui Conti di Lavagna – ISCL.

EMILIO PODESTÀ

*La Valle dell'Aveto: dai de Meleto,
vassalli dei Malaspina, a Gian Luigi Fieschi*

estratto da

I Fieschi tra Papato e Impero, Atti del convegno (Lavagna, 18 dicembre 1994),
a cura di D. CALCAGNO, prefazione di G. AIRALDI, Lavagna 1997, pp. 391-410

LA VALLE DELL'AVETO:
DAI DE MELETO, VASSALLI DEI MALASPINA, A GIAN LUIGI FIESCHI

Emilio Podestà

I de Meleto e la Valle dell'Aveto.

Nell'alta Valle dell'Aveto, e più precisamente nei pressi di Farfanosa, sulla sponda destra del torrente, da cui appunto la valle prende il nome, si trova Villacella, probabile dipendenza del monastero *Santi Petri Celle Auree*,¹ mentre, pressoché di fronte, in sponda sinistra, si rinviene il piccolo insediamento di Mileto, ai piedi dell'omonima rocca. I due piccoli paesi risultano strategicamente collocati a settentrione del principale valico, attraverso il quale passa l'importante itinerario collegante il litorale chiavarese e la città di Piacenza.² Al valico in questione, già praticato in Epoca Romana, faceva anche capo un altro itinerario diretto da Genova a Piacenza attraverso la Val Fontanabuona.

È quindi da attribuire a probabili interferenze di ordine viario la ragione per la quale, nel 1164, l'arciprete e gli uomini della pieve di Plecania (Cicagna), muovendo lagnanze contro i Malaspina e gli uomini di «Meledo», chiedono ed ottengono che il Comune di Genova costruisca a loro difesa un castello in quel di Monleone, pronti a pagare di tasca propria le mercedi dei soldati destinati a presidiarlo.³ Altre notizie concorrono a confermare gli stretti rapporti di natura feudale intercorrenti tra i Malaspina ed i signori di Meleto. Il 19 marzo 1183, quando il marchese Obizzo Malaspina ed Obizzino, di lui figlio, s'impegnano ad immettere il Comune di Piacenza nel possesso del castello di Oramala, anche «Bernardus de Meleto et Obertus de la Rocha et Ogerius de Bruxamona-cha et Petrus de Fabrica et Bernardus Portonarius de Hora Mala» giurano assieme ai marchesi stessi di osservare fedelmente le obbligazioni da essi assunte nei confronti di detto Comune.⁴ Il 17 ottobre 1200, «in territorio Bobii, in prato quod est desuptus Castrum Crucis», stipulandosi l'alleanza dei Milanesi e Piacentini con Alberto Malaspina, suo nipote Corrado *quondam* Opizzone e Gu-

¹ *Historie Patrie Monumenta. Chartarum*, Torino 1836, tomo I, coll. 48-52, n. 30 (7 ottobre 861).

² Piacenza era un importante emporio fluviale, «opere magno munitum et valde firmatum», tanto che Annibale non riuscì ad espugnarlo. Cfr.: A. FERRETTO, *Il distretto di Chiavari, Preromano, Romano e Medievale*, Chiavari 1928, dove a p. 454 si cita Tito Livio, Libro 21, capitolo 57.

³ *Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di L.T. BELGRANO-C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, «Fonti per la Storia d'Italia», 5 voll., Roma 1890-1929, volume I, p. 169; *Annali Genovesi di Caffaro e dei suoi continuatori*, traduzione a cura di G. MONLEONE, Genova 1924, volume II, *Oberto Cancelliere-Ottobono Scriba*, p. 29.

⁴ *Historie Patrie Monumenta. Chartarum*, Torino 1853, tomo II, coll. 1106-1107, n. 1604.

glielmo *quondam* Moruello, contro Pavesi e Parmensi, anche «Felegerius et Guizardus de Meleto, et Gerardus de Meleto et Bernardus de Meleto, et Bernardus Portonarius iuraverunt quod consilium et adiutorium marchionibus dabunt ad conservandum et adimplendum hec omnia et quod ipsi per se sic adtendent» e, dopo di loro, un analogo impegno assume «Gerardus de Sancta Margarita».⁵

Non a caso, alla luce di quanto si è premesso, Piacenza è la città dove, appunto nel 1251, viene rogato l'atto riflettente l'investitura effettuata dal marchese Corrado Malaspina a favore di Gerardo *de Meleto*, di Bonifacio suo figlio, di Rainaldo *de Meleto*, figlio di Alberto Nigro e di Gerardo *de Meleto*, figlio del predetto Rainaldo.⁶ Il territorio investito, (come risulta dai numerosi toponimi, quasi tutti facilmente riscontrabili nella situazione odierna, il che rende l'atto massimamente interessante anche sotto questo profilo), è assai vasto, comprendendo «ville et terre, molendina Sancti Stephani et illud de Gramizo et illud de Alpe Plana et totum hoc quod habet in Nuce, tam in montibus quam in aliis et Lertulo, Silva et Rezoagino et Alpe Plana et Visuprano et Vimezano et Cunico».⁷ L'investitura comprende «denarium unum et dimidium in pedagio Vallis Avanti... pro soma... undecunque vadant predicte some, sive per Collam vel per Sulfalcum vel per Valem Avanti... quod pedagium colligitur in infrascriptos confines, scilicet a Petra Sorori usque ad locum de Turio⁸ et a Petra Sorore usque ad Venturollam et ab Alpe Longa usque ad Venturollam».⁹

Il marchese Corrado tuttavia si riserva in perpetuo il diritto di far giurare gli uomini «de Planis et de Cunico et Vipasuprano et Vimezano et de Insula et de Lertulo et de Rezoagino et Nuce» e di poter mandare un suo giurisdicente «in Valle Avanti», e più precisamente in «Inse et Costa Peregrino et Gramezo et poderio Cassino cum poderio Licamellinorum Sancti Stephani».

Gli uomini di questi paesi restano obbligati a fare «exercitum et cavalcatam ipsi marchioni et heredibus suis» e se i Malaspina vorranno nominare «aliquem potestatem de Meleto, vel de Turre sive de Sexegno,¹⁰ vel de Valle Avanti, aut

⁵ *Il Registrum Magnum del Comune di Piacenza*, a cura di E. FALCONI-R. PEVERI, Milano 1984, volume I, pp. 490-494, n. 239; *Chartarum*, cit., tomo II, coll. 1209-1211, n. 1207. Per l'edizione del documento e per alcune considerazioni sullo stesso si veda, in questi stessi Atti, il contributo di A. REMEDI.

⁶ Vedi *Appendice*, doc. I.

⁷ Anche queste ville e terre, appartenenti alle Curie di Croce di Bobbio e di Careseto, erano elencate nell'investitura concessa da Federico I ad Opizzone Malaspina. Cfr.: *Chartarum*, cit., tomo II, coll. 990-993, n. 1514, 29 settembre 1164.

⁸ A Turrio, già negli anni 862-883, esisteva una cella del monastero di San Colombano di Bobbio. Cfr.: A. FERRETTO, *Il distretto...*, cit., p. 47.

⁹ Per la Ventarola passava la «strada romana verso le Cabanne» che da Chiavari portava a Piacenza. Cfr.: A. FERRETTO, *Il distretto...*, cit., p. 454, dove si trascrive la relazione di Francesco Calvi, capitano di Chiavari, sulla visita ai confini del 12 ottobre 1601.

¹⁰ La «Curia Sesegna», compresa nella già citata investitura di Federico I ad Opizzone Malaspina, si trovava in Val di Taro.

de Lavania»¹¹ gli uomini soggetti a queste giurisdizioni non saranno tenuti ad agire contro i *de Meleto* né a compiere altro servizio a favore del marchese Corrado, oltre quanto già detto, contro la volontà dei *de Meleto*.

Così se gli uomini del marchese residenti «a Rascha usque ad Pontem de Organascho» non dovessero giurare «sub potestate quem ponet ibi dictus marchio», neppure gli uomini dei *de Meleto* saranno tenuti a giurare, eccetto gli uomini dei conti di Lavagna «qui non sunt sub condicione».

Corrado Malaspina garantisce ai neo-investiti l'acqua per i molini compresi nell'inf feudazione, «ita quod <si> in aqua que ducit vel duci potest ad predicta molendina fuerit aliquod impedimentum, unde predicta molendina essent deteriorata et si prorsus caperetur in Valle Avanti, habere debeant dicti investiti rationem quantam quam habere consueverunt pro feudo predicto».

L'investitura non è tuttavia fine a sè stessa, ed anzi l'atto a questo punto evidenzia esplicitamente la ragione, di indubbia rilevanza, che ad essa presiede, in quanto i *de Meleto*, già feudatari di Corrado e di Guglielmo Malaspina, rinunciano a tutti i diritti loro concessi dai Malaspina stessi «in feudum vel in pignore vel alio modo in Fabrica vel in Olezio, et in curia Carexeti, casali quod vocatur Ripa Lavagnina».¹² La nuova e più ampia investitura in Valle dell'Aveto sembrerebbe quindi intesa:

da parte dei *de Meleto*, a conseguire la compensazione di altri crediti, cui, salvo il caso di stile, potrebbe alludere la formula «in feudum vel in pignore vel alio modo», o quantomeno a consolidare le garanzie relative;

da parte dei Malaspina, alla migliore organizzazione economico-militare del più vasto loro territorio, già oggetto di diritti promiscui, con la possibilità, per quello liberato dai *de Meleto*, di soddisfare debiti contratti con altri feudatari più direttamente gravitanti su di esso.

Gli obiettivi diretti ed immediati così perseguiti trovano riscontro e giustificazione nelle difficoltà di vario ordine nelle quali, nel particolare momento storico si dibattono i marchesi, difficoltà di cui si trova indiretta conferma anche in alcuni altri atti, più o meno coevi, di diversa natura.

Uno di essi, datato 24 marzo 1253, vede Facio Cepolla, il notaio che ha rogato l'originale dell'atto di investitura oggetto della nostra attenzione, ricevere da Guglielmo d'Alpe, speciale, l'incarico di riscuotere ciò che a lui devono gli uomini delle terre del marchese Corrado Malaspina, al quale ristorna, per tre anni prossimi venturi, la metà dei pedaggi che gli spettano sulle merci pas-

¹¹ In data 22 marzo 1250, Alberto Fieschi, conte di Lavagna, dava atto al marchese Corrado Malaspina che il permesso di pascolo concessogli in Val d'Aveto ed in Val Trebbia doveva intendersi a titolo di gratuita e precaria concessione e che da parte sua non si intendeva acquisire alcun diritto di giurisdizione o di qualsiasi altro genere sulle terre del Malaspina. Cfr.: G. GORRINI, *Documenti sulle relazioni fra Voghera e Genova (960-1325)*, «Biblioteca della Società Storica Subalpina», XLVIII, Pinerolo 1908, pp. 81-82, n. 125.

¹² Su Cariseto cfr.: C. ARTOCCHINI, *Cariseto in Val d'Aveto e il suo castello (storia e leggenda)*, in «Bollettino Storico Piacentino», XLIX (1954), fasc. 4, pp. 115-131.

santi nelle Valli di Trebbia e dell'Aveto e in altre terre.¹³ Un ristorno al quale già alcuni titolari di analoghi diritti hanno dovuto acconsentire ed a cui ancora, nell'anno successivo, altri dovranno similmente addivenire.¹⁴ Il medesimo Facio Cepolla riceve poi, il 2 gennaio 1260 «in castro Crucis Vallis Trebie» (sito in territorio di Bobbio, dove viene rogato l'atto di alleanza tra Milanesi e Piacentini, già ricordato), lo strumento mediante il quale Federico, Manfredo e Moroello Malaspina, figli di Corrado nel frattempo defunto, promulgano alcune costituzioni a favore degli uomini di Alpe.¹⁵

Dai Malaspina ai Fieschi.

La richiesta di un *exemplum* del suddetto atto del 1251, fatta da Sebastiano della Cella,¹⁶ è da attribuire a data assai vicina al 21 agosto 1495,¹⁷ quando, con rogito del notaio Lorenzo Gentile di Tortona, il marchese Francesco Malaspina di Mulazzo, figlio del fu Guisello, addiviene alla vendita del «Castrum Sancti Stefani Vallis Avanti» a favore di Gian Luigi Fieschi detto *il grande*, conte di Lavagna e di San Valentino, grande protagonista della storia genovese in questo scorcio di secolo. Tale vendita, effettuata in esecuzione ed a conferma di capitoli concordati cinque giorni prima nel borgo di Santo Stefano,¹⁸ comprende infatti, oltre allo stesso borgo di Santo Stefano, tutte le pertinenze costituite da ville, luoghi, terre, possessioni allodiali, molini e pedaggi, per il prezzo di 5.687 ducati d'oro, soldi 14 e denari 3. Nell'atto suddetto viene esplicitamente dichiarato che nei redditi del castello rientrano i settantacinque fiorini che gli uomini del luogo pagano annualmente per il salario del podestà «et solverunt annis superioribus ut haberent potestatem meliorem et honorabilem».

¹³ G. GORRINI, *Documenti sulle relazioni fra Voghera e Genova...*, cit., p. 100, n. 152.

¹⁴ G. GORRINI, *Documenti sulle relazioni fra Voghera e Genova...*, cit., pp. 114-115 (n. 177, 4 giugno 1254), 116 (n. 179, 11 luglio 1254), 117 (n. 180, 11 luglio 1254).

¹⁵ G. GORRINI, *Documenti sulle relazioni fra Voghera e Genova...*, cit., pp. 144-146, n. 220.

¹⁶ A. DELLA CELLA, *Famiglie di Genova antiche e moderne, estinte e viventi, nobili e popolane*, manoscritto conservato presso la Civica Biblioteca Berio di Genova, *Sezione Conservazione*, segnatura m.r. X. 2. 168., volume I, cc. 712-713, identifica i della Cella con i Cellasco, e riporta una parte dell'oggetto del nostro documento, osservando che di esso «ne è stato fatto più d'uno transonto in più anni. Tuttociò e molto più diffusamente apparisce nell'allegazione stampata nel 1675 dal magnifico Giovanni Annibale della Cella, che prova il possesso d'altri feudi e la continuazione della discendenza de' predetti signori di Cellasco». Nessun elemento comprobante per la identificazione dei della Cella con i Cellasco risulta tuttavia dall'interessante lavoro di M. DELLEPIANE, *Il problema di Cellasco nei manoscritti beriani di Antonio Gavazzo*, in «La Berio», XXV (1985), n. 3, p. 8.

¹⁷ Il vicario Geronimo de *Panizonibus* è il medesimo che riceve l'*adprehensio hereditatis* di Antonio e di Giovanni Pietro de Serra, figli del fu Paolo, in data 9 maggio 1495 (ASG, notaio Leonardo Parrisola, f.n. 1252, doc. n. 42).

¹⁸ Vedi *Appendice*, doc. II.

A fronte del prezzo come sopra convenuto, Gian Luigi Fieschi, immesso nel possesso dei beni compravenduti, versa 2.500 ducati, impegnandosi a pagare il rimanente entro tre anni in due rate (la prima entro dieci mesi e la seconda entro i successivi diciotto mesi) mentre il marchese Francesco Malaspina promette di fornire entro un mese i privilegi imperiali, gli strumenti feudali ed i documenti relativi alle obbligazioni assunte dai nobili «de Cella et de Rizoalio» nei confronti dello stesso Francesco e dei suoi antecessori e a ratificare la vendita fatta in Tortona «in forma camere» mediante un nuovo atto da farsi in Genova «cum solemnitatibus debitis et opportunis», essendo prevista una pena di diecimila ducati per le rispettive inadempienze. Mentre il Fieschi ottempera al suo obbligo di presentare idonei fideiussori per le due rate a saldo da versare come sopra,¹⁹ il Malaspina non fornisce i documenti promessi, venendo a morire in data di poco anteriore al 19 dicembre 1495, giorno nel quale, davanti al podestà di Genova, il procuratore di Gian Luigi Fieschi, provvede perciò ad elevare formale protesta, chiedendone la notifica nei confronti di Galeazzo, Guiselo, Geronimo, Azone, Pietrino ed altri loro fratelli, figli ed eredi del suddetto fu Francesco, abitanti in Godano, giurisdizione di Antonio III Malaspina²⁰ marchese di Mulazzo. In realtà Francesco Malaspina, per la conferma della vendita da farsi in Genova «cum solemnitatibus debitis et opportunis», aveva rilasciato, il 4 settembre 1495, al notaio Giacomo *de Scopesis* di Castiglione un'ampia procura.²¹ La sua ferma intenzione ad adempiere è poi fuori discussione, dato che anche egli partecipa il 3 ottobre 1495, con Lodisio, Pietro, Galeazzo e Moruello, al formale atto di aderenza, sottoscritto da questi esponenti del ramo dei Malaspina di Mulazzo nel palazzo di Santa Maria in Via Lata, mediante il quale la casata, un tempo così eminente, si mette sotto la

¹⁹ ASG, notaio Leonardo Parisola, f.n. 1252, doc. n. 169 del 18 settembre 1495.

²⁰ Antonio (III) Malaspina, figlio di Ginevrina Imperiali ed Antonio (II) di Antonio (I) Malaspina, marchese di Mulazzo e Val d'Aveto. Cfr.: G. FIORI, *I Malaspina. Castelli e feudi nell'Oltrepò Piacentino, Pavese, Tortonese*, Piacenza 1995, p. 137.

²¹ Il 5 aprile 1501, in Genova, nel palazzo del comune «vocato Seravale», a seguito di richiesta di Gian Luigi Fieschi, Tebaldino Scarampi i.u.d. «vicario sale prime magnifici potestatis Ianue» registra la procura rilasciata da Francesco Malaspina, marchese di Mulazzo, al notaio Giacomo *de Scopesis* di Castiglione mediante atto rogato in data 4 settembre 1495 dal notaio Giovanni *de Peracinis* di Godano «in loco Burgheti», nel palazzo dove il Malaspina ha posto la sua residenza. La copia di detta procura risulta autenticata il 3 marzo 1501 da Pasquale de Ponsano, vicario di Antonio III, marchese Malaspina di Mulazzo, signore di Godano, e dai notaî genovesi Leonardo Parisola *quondam* Giovanni Battista, Giovanni Battista Parisola *quondam* Nicolò e Ambrogio Garimberio *quondam* Nicolò, scribi della Curia di Genova. In calce il notaio Leonardo Parisola attesta, sotto la data del 16 aprile 1501, di aver consegnato nel 1495 ad un notaio procuratore di Francesco Malaspina le copie delle fideiussioni dovute dal Fieschi. Il 22 dicembre 1503, Pantalino «de Turrilia», procuratore di Gian Luigi Fieschi, «quia timetur de morte testium, aliqui sunt constituti in senio et de eorum recessu potest timeri» ottiene da Paoletto *quondam* Bertone «de Ripalta», dal «magister Marchus Faber filius quondam Antonii Fabri de Ripalta», abitanti in Borghetto, nonché da Ludovico *quondam* Andrea «de Valzunchata», ora abitante a Levanto, la dichiarazione giurata che essi sono stati presenti, in qualità di testimoni, alla stesura del mandato conferito da Francesco Malaspina a Giovanni «de Scopesis», avendo udito lo stesso Malaspina impartire al notaio rogante chiare disposizioni circa l'oggetto e l'ampiezza dei relativi poteri.

protezione del potentissimo Gian Luigi Fieschi, alla cui famiglia si dicono da tempo legati per vincoli di parentela e di grande amicizia, così come ultimamente è stato con Gian Luigi seniore ed i suoi figli Antonio Maria e Giovanni Filippo.²² Ora, dopo la morte del padre, che non ha potuto o saputo assolvere entro i termini di tempo stabiliti alle obbligazioni contrattuali per le quali era prevista la suddetta penale, Galeazzo e Guisello Malaspina, invitati a provvedere entro un mese agli obblighi loro competenti come eredi, dopo aver ascoltato il 9 gennaio 1496 in Godano, il contenuto del suddetto atto di protesta, ad essi volgarizzato «de verbo ad verbum», lo respingono e di tutto viene steso formale verbale dal locale podestà, notaio e giurisdicente.²³ È evidente che essi hanno assunto siffatta posizione per evitare di dover sottostare alla esorbitante penale o nell'intento di ritardarne comunque il pagamento, ed è altrettanto evidente che, rinunciando ad incassare il saldo, abbiano deciso di perseguire l'annullamento del contratto di vendita, sostenendo che il consenso del loro genitore era stato estorto con la violenza, contestando comunque la liceità della penale e la congruità del prezzo. La posizione dei suddetti eredi emerge infatti con sufficiente chiarezza dalle testimonianze fatte raccogliere a proprio favore da Gian Luigi Fieschi, costretto ad insistere nella richiesta degli adempimenti cui aveva diritto e ad opporsi alle eccezioni mosse dalla controparte.

Queste testimonianze ci rivelano molti ed interessanti particolari della vicenda contrattuale e contengono numerose notizie, altrettanto interessanti, circa la vita della Comunità di Santo Stefano d'Aveto ed i redditi percepiti dal suo feudatario nonché in merito alla vendita di altri castelli limitrofi.²⁴

Meritano perciò di essere adeguatamente riassunte, come segue:

a) Testimoniaza del nobile Giorgio della Cella *quondam* Luchino, abitante in «Villa Glarearum, Vallis Sturle», di circa cinquant'anni, che possiede beni per oltre cinquecento fiorini, raccolta in Genova, nel palazzo del comune, a istanza dello spettabile *domino* Viscontino de Platoni, procuratore di Gian Luigi Fieschi, lunedì 4 dicembre 1503, con rogito del notaio Giovanni Parisola. Il teste riferisce che, nel corso dell'anno antecedente la vendita del castello di Santo Stefano con le sue pertinenze effettuata da Francesco Malaspina a favore del Fieschi, egli venne a sapere da più persone che Simone della Cella, nell'interesse suo e del Malaspina, cercava di combinare tale vendita. Un giorno, avendo incontrato questo Simone alle Capanne, gli chiese dove andasse ed

²² ASG, notaio Leonardo Parisola, f.n. 1252, atto n. 181. Il testo del trattato, desunto dalla pergamena originale (ASG, *Fondo Paesi*, Malaspina) è stato edito da: E. NASALLI ROCCA, *Un'alleanza Fieschi-Malaspina nel 1495*, in «Bollettino Ligustico», XIV (1962), pp. 5-6; IDEM, *Una alleanza tra i Fieschi e i Malaspina di Val Trebbia nel sec. XV*, in *Bobbio e la Val Trebbia*, «Biblioteca Storica Piacentina», XXXI, Piacenza 1963, pp. 11-13. Recentemente quest'ultimo saggio è stato oggetto di *revival* da parte di R. DE ROSA – *Fieschi e Malaspina in Valtrebbia: storia dei rapporti tra due grandi casati*, in «ErreElle», XXI (1993), n. 6 (giugno), pp. 29-31 – *fatiga*, questa, sovente scorretta e comunque in ogni sua parte ricalcata sull'analisi del già citato Emilio Nasalli Rocca.

²³ ASG, notaio Leonardo Parisola, f.n. 1252, docc. nn. 169, 238, 240.

²⁴ ASG, *Manoscritti*, n. 766.

ottenne come risposta che stava andando dal Fieschi per quella vendita che il Malaspina desiderava concludere. Il teste afferma di essere stato presente alla vendita stessa e alla consegna del castello e racconta che, prima che si addivenisse al giuramento di fedeltà, il Malaspina «ibi presens astante populo et hominibus suis» arringò la gente con parole simili a queste: «ho homini mei, io ve facio intendere como habio venduto et consignato la possessione di questo castello de Sancto Stephano con le sue pertinentie chi al signor Iohan Loizo, siché pertanto iurereti al signor sua la fidelità. Con ghe sareti fideli et obedienti cossi como setti stato in el passato a me et est signore da bene et non dubitate sareti ben tractati». Dopodiché tutti i presenti, ed il teste stesso, giurarono la fedeltà a Gian Luigi Fieschi.

b) Testimonianza di Anneleto della Cella, abitante alle Capanne, il quale ha quarantadue anni ed è possessore di beni per oltre lire 500, raccolta come sopra. Il teste dichiara che anche lui ha giurato dopo il discorso di Francesco Malaspina e che anche lui, circa un anno prima della vendita del castello, ha sentito da Simone della Cella, essendo con lui in prigione, che tramite suo si stava cercando di vendere il castello, e lo stesso glielo ha ripetuto trovandosi alle Capanne.

c) Testimonianza di Giovanni Learia della Cella *quondam* Lucheto, abitante a le Cascinere di Valle Avanti, il quale ha circa quarant'anni e possiede beni per oltre 400 lire, raccolta come sopra. Il teste conferma quanto già deposto da altri.

d) Testimonianza di «Lodixius de Mallaspinis ex marchionibus Octoni ex condominis Casanove quondam domini Antonii», il quale ha sessant'anni e possiede in beni più di mille fiorini, resa in Genova il 30 aprile 1504, a richiesta dello spettabile Vescontino de Platono, cancelliere e procuratore di Gian Luigi Fieschi, conte di Lavagna. Il teste riferisce che, nel corso degli anni precedenti la vendita, certi uomini «parentatus de Tassio et nobilium de Cella», allora sudditi e uomini di Francesco Malaspina, marchese di Mulazzo, erano «in contumacia» con il suddetto Francesco ed essendo stati esiliati non osavano rimanere ad abitare nelle loro case. I nobili della Cella fecero quindi ricorso a Gian Luigi Fieschi e gli chiesero di favorirli scrivendo al Malaspina ed impegnandosi con lui, per quanto di lecito, affinché permettesse di tornare alle loro case «et parcere et oblivioni preterrita traddere». Il Fieschi scrisse al Malaspina, ma questi non aderì ed anzi continuò a perseguire tanto i Tasso che i della Cella, i quali si affidarono al Fieschi che li accettò nel suo territorio. I della Cella, sostenuti dal Fieschi, tentarono di prendere il castello di Santo Stefano al Malaspina ed insieme ai Tasso fecero quasi un esercito e il Fieschi diede loro per capo Bernardo *de Flisco* e Giovanni Maria Teutonico, che assalirono il Malaspina e il castello, tuttavia nulla poterono perché il Malaspina informato radunò i suoi uomini e chiese aiuto agli altri marchesi, tra i quali si trovò lo stesso testimone, ed i della Cella furono costretti a desistere dall'impresa. Dopo un certo tempo Francesco Malaspina, vedendosi ancora molestato dai della Cella, invitò il testimone ad andare dal Fieschi per chiedergli se voleva comprare il castello, «dando ei bonum precium», che glielo avrebbe venduto «bono animo». Egli si recò quindi nel castello di Tor-

riglia e fece la proposta, ma il Fieschi al momento non aveva denaro. Quando riferì l'esito della sua ambasceria, constatò che effettivamente il Malaspina era intenzionato a vendere, facendo occupare della cosa un certo Simone della Cella. Il teste precisa, a questo punto, che quanto riferito accadde prima che il Malaspina «cecidisset in exilium cum illustrissimam dominatione Mediolani», la quale, per la ribellione del Malaspina, fece donazione del castello di Santo Stefano al Fieschi. Vedendosi abbandonato dai suoi uomini e dagli altri marchesi, il Malaspina rimandò il teste dal Fieschi e trovò che questi, in relazione alla vendita (*sic*) che gli era stata fatta da Milano, aveva pronto un esercito per andare a prendere il castello. Gli rinnovò comunque la proposta per la vendita ed il Fieschi andò a fare una dimostrazione con l'esercito davanti al castello. Il Malaspina ebbe un colloquio con lui ed essendo rimasti d'accordo sulla vendita, lo stesso Malaspina mise il Fieschi in possesso del castello.

e) Testimonianza del nobile Giorgio della Cella, resa il 2 settembre 1504, in Asti, davanti a Secondino *de Cavaleriis*, i.u.d., vicario del podestà, «in hac parte regius dellegatus». Il teste abita in Valle Sturla, «in loco Cabane», non è «homo subditus fidelitate» di Gian Luigi Fieschi, non è suo feudatario, né tiene alcun feudo da lui, essendo del Capitaneato di Chiavari; ha cinquant'anni e possiede beni per 1.500 ducati. Il teste dichiara che l'apposizione di clausole penali è consueta, anche tra gente di «Rivarolo de loco Clavari, de la Turre [della Torre] et de Ravasgerio [Ravaschieri]» e che la forma «Camere Sedis Apostolice» e la penale vennero richieste dal *quondam* Francesco Malaspina per poter più sicuramente convenire Gian Luigi Fieschi, ove ciò fosse stato necessario per ottenere il pagamento del saldo. La vendita venne conclusa nell'agosto del 1495 «in domo domini Petri Marchisii, fratris dicti Francisci», presenti, assieme al teste, diverse persone di Valle Sturla e di Santo Stefano, *domino* Paolo *de Flisco* e Simone della Cella e altri tre o quattro della Cella, famuli di Gian Luigi Fieschi.

f) Testimonianza resa come sopra dal nobile Giovanni Maria della Cella, il quale ha circa 45 anni e possiede beni per 2.000 ducati. Il teste dichiara che la penale può anche essere superiore al valore della sorte, cita Antonio *de Bertuzio*, i figli di *Palavicinis* Gromelli. Anche lui era presente alla conclusione del contratto di vendita, di cui Simone della Cella «fuit mediator».

g) Testimonianza resa come sopra da Antonio *de Baionis* di Santo Stefano, il quale è suddito di Gian Luigi Fieschi, come tutti gli altri paga «pro focagio» stari 4 di grano, ha circa 45 anni e possiede beni per 400 ducati. Il teste, interrogato circa la congruità del prezzo, depone che la rendita annua dei beni compravenduti è, un anno per l'altro, di circa 354 ducati, detratta la metà del dazio o pedaggio, che al tempo della vendita non era del Malaspina, e ciò in quanto in un anno vengono consegnati al castello 180 sacchi di grano del valore di 180 ducati; 50 o 51 starî di avena, denaro o fieno per fitti fino a lire cento di Genova. Per la metà del dazio, di cui il Malaspina riscuote 118 ducati, dichiara che lui stesso l'ha comprata per tale somma o minore, una volta per du-

cati 125 e altre cinque volte la ha incantata e riscossa per ducati 140. È a conoscenza di quanto sopra perché fu presente ai conti dei collettori, tra i quali cita Guglielmo Pagliuto, *domino* Giovanni *de Modanum*, già podestà del luogo, e Galeazzo figlio di Francesco Malaspina. I conti si facevano in castello alla presenza del Malaspina a Natale e a Pasqua, ma solo per il grano, mentre per il fieno, la biada e i denari sentì dire che li faceva direttamente Francesco Malaspina. Il grano vale un ducato al sacco, l'avena un carlino «pro singulo stario».

h) Testimonianza resa come sopra da *Ambriotus de Filipacio* della pieve di Santo Stefano d'Aveto, il quale ha 60 anni e possiede beni per lire mille. Il teste conferma quanto già deposto da altri.

i) Testimonianza resa come sopra da *Mutinus de Burgotus* di Santo Stefano, abitante in Santo Stefano. Il teste, che è stato «daciarius» accenna per l'appalto della metà del dazio a importi inferiori (da 104 a 110 ducati), e tra i castellani che rendevano i conti, cita un certo Giacomo di Restiglino e Giovanni Filippo de Pratono. Il teste era venuto al castello, dove già erano 40 o 50 altri, quando fu trattato per otto o dieci giorni il contratto, per la qual trattativa Gian Luigi Fieschi, come gli disse il Malaspina, era aspettato, in modo che, se non si raggiungeva un accordo, Gian Luigi Fieschi non potesse «sforzare».

l) Testimonianza resa come sopra da Lorenzo *de Gogriis* di Santo Stefano, mulattiere, il quale è suddito, paga, come altri, 4 stara di grano «pro fittuario», ha 50 anni e possiede beni per 200 ducati. Il teste depone che un giorno, essendo in partenza per Chiavari, si trovava in Santo Stefano «super quodam carobio prope plateam» Francesco Malaspina, il quale lo chiamò e lo incaricò di andare da Gian Luigi Fieschi, che stava a Chiavari, e di domandargli se voleva «attendere ad emendum castrum» come già gli aveva fatto chiedere da altri. Il teste fece l'ambasciata e Gian Luigi Fieschi gli rispose dicendo: «credo che Francesco non voglia vendere». Un'altra volta trovò «in loco Cabanarum» Gian Luigi Fieschi e Francesco Malaspina «in quodam prato pasagiantes» e vi erano altre persone («pedestri non equestri») le quali gli dissero che il Malaspina aveva venduto, e ciò fu nell'anno in cui re Carlo,²⁵ recedendo da Napoli, fece transito per la Lombardia nel mese di agosto. Il teste dichiara di raccogliere l'avena da coloro che la devono al castello, tra cui si ricorda di Andrioto della pieve e il figlio di Borino Paganino della pieve; aggiunge che un certo Giovanni Gratono pagava in denari e che in Santo Stefano il grano si vende in grande quantità, in piazza.

m) Testimonianza resa come sopra, in data 3 settembre, da Alessandro *Gogrius* di Santo Stefano, il quale è «homo fidelitatis», ha quarant'anni e possiede beni per 120 ducati. Interrogato se la vendita venne fatta a giusto e legittimo prezzo il teste conferma i redditi del castello, chiarendo che i 180 sacchi di grano si raccolgono «pro focagio».²⁶ La metà del dazio viene venduta annualmente all'incanto ora per 118, 120 e al tempo in cui lo teneva Francesco Mala-

²⁵ Carlo VIII, re di Francia.

²⁶ 1 sacco = 8 staia (l. 129.3064); quindi, poiché si raccolgono 4 staia a fuoco, i *fuochi* sono in tutto 360.

spina oscillava tra i 104 e i 110,²⁷ mentre certi «frutti di fieno» e certi affitti in denaro ascendono a lire 100 di Genova. Dai redditi si devono dedurre lire 100 per le spese di custodia del castello e per le esazioni predette; altri redditi non vi sono se non qualche «honorancia salmarum» (*corvèè* di trasporto con muli) che fanno parte del dazio. Il teste, assieme ai fattori del Malaspina Leone *de Restichino*, *domino* Iacopo *de Castiliono*, *domino* Giovanni *de Agresto*, ha riscosso il grano suddetto per tre o quattro anni, andando dai debitori che portavano poi il grano in castello. All'attuale castellano Gian Luigi Fieschi corrisponde cento ducati e tiene quattro uomini per la custodia del castello.

n) Testimonianza resa come sopra dal marchese Pietro Malaspina di Mulazzo, affine «*ipsorum agentium de Mulatio*», il quale possiede beni per 2.000 ducati. Il teste dichiara che, essendo stato diverse volte a Santo Stefano ed avendo visto in castello venderne uno circonvicino, secondo lui il prezzo fu giusto, dato che «*locus ipsius Sancti Stephani est locus et eius territorium sterile et salvaticum... magis saxosum*». Il castello vicino che ha visto vendere dista sette o otto miglia ed è il «*castrum Crucis, Vallis Trebie*», (Bobbio) venduto dal marchese Comba (Colombano) Malaspina di Mulazzo a Gian Luigi Fieschi per il prezzo di lire 5.500, cioè per la metà. A suo avviso esso era di maggior valore di quello di Santo Stefano, in quanto più fertile e di maggior reddito. Il castello di Croce ha giurisdizione e omaggio su fuochi 120 circa, per dieci miglia di territorio circa, ma il castello di Santo Stefano, che ha più fuochi, ha meno territorio; come pedaggio i due castelli si equivalgono; il castello di Croce ha un reddito di 133 ducati o circa, ma il sito di Croce è «*melius et melior quam pluri et eius territorium*». Il castello di Santo Stefano «*habet turrim unam cum revelino*»; il teste stesso fu mediatore e presente alla conclusione del contratto. Quando era in vita suo padre Antonio, che aveva la terza parte del castello, questo percepiva di dazio lire dieci.

o) Testimonianza resa come sopra dal marchese Antonio Maria Malaspina di Varzi (figlio di Bernabò), il quale è affine dei Malaspina «*agentium*», ha trentacinque anni e possiede beni per 12.000 ducati. Il teste chiarisce il criterio con cui viene fissato il prezzo di vendita per i castelli del marchionato di Varzi e di quelli dei Malaspina e nelle vicinanze di Varzi «*quod est unum paisium de dicto loco Sancti Stephani*», i quali castelli «*venduntur ad rationem de quinque aut sex pro centenario et fictus sive omaggio ad rationem decem pro centenario*». Il teste dichiara che *dominus* Marzachus de... vendette la terza parte di Varzi a Gian Luigi Fieschi «*et castrum Nuncemli*» per 4.000 ducati, i quali beni avevano un reddito di 350 ducati. Del castello di Montefalcone, venduto circa due anni fa, non sa dire né prezzo né reddito.

p) Testimonianza resa come sopra da *domino* Antonio «*ex marchionibus Malaspine de Varcio*», il quale, «*in aliqua affinitate coniunctus cum ipsis de Malaspina quia est de eadem casata*», possiede beni per 2.000 ducati. Il teste

²⁷ Gian Luigi Fieschi ha quindi ottenuto un incremento del traffico pari al dieci per cento.

udì, dodici o tredici anni fa, da uno dei figli del *quondam* Francesco Malaspina, «qui morabatur cum domino Dominico de Auria» in Roma, che il castello di Santo Stefano ha un reddito di circa 250 ducati. Il castello di Croce fu venduto per la metà dal marchese Colombano Malaspina a Gian Luigi Fieschi per 2.000 ducati. Dichiarò poi che i nobili della Cella «habent pro maiori parte deducto dominio castrum dicti loci Sancti Stephani, id quod boni est in ipsa iurisdictione Sancti Stephani excepto pedagio». Che il prezzo sia giusto lo ha sentito dire da Giovanni Maria ed Eusebio, cancellieri di Gian Luigi Fieschi, nonché in Voghera, a Bobbio e in altri luoghi dove si è venuto a trovare con i suoi in questo ultimo mese e prima «sciebat ipse testes quod ita eum emerat et sic dicebant equitando inter ipsos, nullis aliis presentibus». Come castelli e feudi venduti sulla base del criterio del 5% cita «castrum Sancti Albani, Verdum, Mericonigum,²⁸ et Varcium». Bernabò di Godiasco, che comprò il castello di Sant'Albano²⁹ e quello di Verdi³⁰ gli disse, sei mesi fa in Varzi, di aver comprato quest'ultimo per 500 ducati e sentì dire da Nicolosio Malaspina che Gian Luigi Fieschi comprò Varzi e Menconico per 4.000 ducati. Il teste, che possiede il castello di Santa Margherita «in partibus Varcii in marchionatu predicto et parte in Gremignasco [Gremiasco, vicino a Varzi] et in Valle de Coronò [Curone]», se trovasse un compratore li venderebbe al 5 «pro centenario».

q) Testimonianza resa come sopra dal nobile Baldassarre Spinola «de Brignano» (Brignano Curone) il quale ha circa 30 anni e possiede beni per 4.000 ducati. Il teste depone che «quidam locus nominatus Gabella [Cabella]», con reddito di 400 ducati annui (in grano, galline, caponi, cacio, ecc.; è luogo fertile, con prati, possessioni e vigne, mentre il territorio di Santo Stefano è sassoso e sterile) fu venduto da Battista Spinola a Gerolamo Spinola per 5.000 ducati circa dieci anni fa. Santo Stefano non è della bontà e valore di «Gabella»; cita come fattori di Gian Luigi Fieschi Gasparino e Bastiano, con i quali ha parlato in «loco Garbagnis [Garbagna] et Gabella loco Loci» circa tre anni fa.

r) Testimonianza resa come sopra dal nobile *dominus* Taddeo Spinola *quondam* Napoleone, il quale ha 25 anni e possiede beni per 4.000 ducati. Il teste conferma quanto è stato detto per «Gabella». Il luogo di Brignano con Frascata³¹ fu venduto per 4.000 ducati avendo un reddito di oltre 400 ducati annui e lui stesso ha comprato circa 14 anni fa la quarta parte del castello e luogo di Cremonte³² con reddito di 30 o 32 sacchi di frumento, fitti e denari per circa 20 lire di Genova e certe onoranze di vino e legna per il prezzo di 700 ducati da suo zio paterno Giovanni Antonio Spinola. Cita come fattori e cancellieri di Gian Luigi Fieschi Giovanni Maria e Gasparino; che il prezzo pattuito per Santo Stefano fosse equo «audivit in loco Gavii» quest'anno, ma anche prima.

²⁸ Menconico, nell'alta Val Staffora, a Nord del Monte Penice.

²⁹ Sant'Albano di Bobbio, nell'alta Val di Nizza.

³⁰ Valverde o Zavattarello.

³¹ Oggi Brignano-Frascata in Val Curone.

³² Cremonte, a Sud di Cabella.

«Gabella» e Brignano erano «predecessorum suorum et patris sui». «Gabella» fu acquistato da Gerolamo Spinola circa 14 anni fa e Brignano con Frascata dai figli di Cavalchino circa 20 anni fa.³³

s) Testimonianza resa come sopra il 4 settembre da Stefano «de Taxiis de Sancto Stephano», il quale è suddito, ha 47 anni e possiede beni per 200 ducati. Circa i redditi del castello di Santo Stefano il teste li precisa in 340 ducati, dalla qual somma vanno dedotti 100 ducati spettanti al castellano che sta «in custodia et gubernatione». La maggior parte del reddito è costituita da 180 sacchi di grano «pro focagio»; negli ultimi dieci anni il prezzo del grano è stato di 1 ducato al sacco. Il teste elenca quindi i redditi minori in fieno e denari: Pietro Carmagnola lire 3 per fitto di un prato; «Garelus de Poggio» lire 14 per fitto di un prato; Muzio «de Bertucio» lire 12 per fitto di una casa; Luca «Taxius» lire 8 per fitto di una casa; Simone Cazolino 1 fiorino e denari 9; Rosso *de Castello* 1 fiorino; «Sachelo de Apepiana» soldi 26 denari 9; Bernado Cunio 1 fiorino; Vesconte Rescatino soldi 29, di altri non ricorda. Dall'appalto del dazio si ricavano 130 ducati. Come fattori di Francesco Malaspina cita Giovanni Antonio Gromello, Leone *de Resagino, domino* Iacopo *de Castello*.

t) Testimonianza resa come sopra dall'i.u.d. Giacomo Spinola. Il teste dichiara che «in civitate Ianue, et in toto districtu et in omnibus locis subditis civitati Ianue circumvicinis dicto loco Sancti Stephani» si è soliti prevedere delle penalità nei contratti di vendita e spessissimo «pro duplo» della sorte.

Gli ulteriori acquisti di Gian Luigi Fieschi.

Gian Luigi Fieschi, rimanendo di diritto e di fatto nel possesso del castello e del luogo di Santo Stefano, provvede ad incrementare le sue proprietà in Valle dell'Aveto mediante tre importanti acquisti, consacrati da altrettanti rogiti notarili che hanno luogo in Genova, nel sontuoso palazzo di Via Lata, dove nell'agosto del 1502, con largo seguito di cavalieri e di principi, era stato ospite Luigi XII, re di Francia. Eccone in succinto il contenuto:

a) Il 26 maggio 1505, Barnaba Spinola *quondam* Acellino vende a Gian Luigi Fieschi i fitti ed i pedaggi di cui era titolare Gerolamo della Cella *quondam* Visconte, ivi presente assieme a suo fratello Gregorio. Si tratta, più precisamente di «terratica, et fictus ac redditus cum pedagio, fullo et serra posita et positos in loco et districtu Sancti Stephani de Valle Avanti». Il pedaggio rende lire 1 soldi 2 e denari 6 annui. Nel prezzo complessivo di lire 520 e soldi 11 di moneta genovese è anche compresa la «quarta parte et ultra pro placiarìa» dovuta da Vincenzo *de Tassis*.

³³ Brignano risulta acquistato da Guidobono Cavalchini, segretario del cardinal Visconti, in data 11 febbraio 1479. Cfr.: C. GOGGI, *Storia dei Comuni e delle Parrocchie della Diocesi di Tortona*, Tortona 1973³, p. 68.

b) Il 31 maggio 1505, il nobile Gerolamo della Cella *quondam* Vesconte vende a Gian Luigi Fieschi un mulino sito in «Sancto Stephano de Valle Avanti», già posseduto, quando era in vita, da Simone della Cella, suo zio paterno, di cui si dicono eredi lo stesso Geronimo e Gregorio, suo fratello, ivi presente. Il prezzo di lire 250 di genovini viene contestualmente quietanzato, con liberazione dei venditori da un debito di circa lire 250 o 300 contratto dal *quondam* Simone verso il Fieschi, il quale dona anche a Geronimo della Cella 25 ducati ovvero 75 lire a tacitazione di qualsiasi sua pretesa. Inoltre Gerolamo e Gregorio potranno macinare *gratis* i loro grani per uso loro e dei loro familiari. Barnaba Spinola *quondam* Acellino dichiara, a sua volta, di non aver nulla ad opporre o a pretendere in ordine alla vendita in questione.

c) Il 14 giugno 1507 Bartolomeo della Cella *quondam* Pelegro, anche per conto dei suoi fratelli minori Riccardo e Lorenzo, vende a Gian Luigi Fieschi la metà di un mulino sito «in loco Sancti Stephani de Valle Avanti», già posseduta *pro indiviso* con lo stesso Gian Luigi Fieschi. L'importo di lire 105 moneta di Genova, corrispondente al prezzo, risulta contestualmente accreditato al venditore da Gian Luigi Fieschi sul banco di Ansaldo Grimaldi.

* * *

Gian Luigi Fieschi, passato alla storia come *il grande*, muore nel 1508. Sono ben conosciute le vicende successive, quelle del 1547, l'anno della congiura di Gian Luigi Fieschi, nipote del nostro ammiraglio, alla quale fece seguito «la spartizione dei feudi fliscani tra la Repubblica, il Doria, l'Impero, ed anche il Farnese».³⁴ Prima di concludere queste note, osserviamo come la produzione dell'*exemplum*, dal quale abbiamo preso spunto, potrebbe anche ascrivere ad un momento ed a una causa diversa, per esempio alla necessità di documentare gli antichi diritti feudali, che i della Cella avevano ereditato dai *de Meleto*, in occasione della controversia circa i confini ed i diritti di pascolo, vantati dagli uomini delle valli Sturla e Fontanabuona nei confronti di Antonio Doria, signore di Santo Stefano d'Aveto, controversia conclusasi con sentenza del 15 maggio 1551.³⁵ Ancora nel 1549, infatti, la famiglia della Cella, inurbatasi in Chiavari³⁶ risulterà titolare di diritti di pedaggio, esigibili in Rezzoaglio, e proprietaria di terre site nella medesima giurisdizione. Lorenzo della Cella di Chiavari, figlio

³⁴ T.O. DE NEGRI, *Storia di Genova*, Genova 1974, p. 676; G. MICHELI, *Il marchesato di Santo Stefano d'Aveto e il suo passaggio dai Fieschi ai Doria*, in «Atti della Società Economica di Chiavari», 1928, pp. 67-71; IDEM, *Il Castello di Santo Stefano alla luce di nuovi documenti*, in «Atti della Società Economica di Chiavari», 1937, pp. 91-108.

³⁵ A. FERRETTO, *Il distretto...*, cit., p. 468.

³⁶ Da Chiavari un ramo dei della Cella si trasferirà, nel 1688, a Piacenza, a valle della quale città, in sponda destra dell'Adda, in prossimità della confluenza con il Po, esiste il paesino di Meleti. Cfr.: V. SPRETI, *Enciclopedia storico nobiliare italiana. Famiglie nobili e titolate viventi riconosciute dal regio governo d'Italia compresi: città, comunità, mense vescovili, abazie, parrocchie ed enti nobili e titolati riconosciuti*, Milano 1929, volume II, p. 414.

del *quondam* Pellegrino, mediante atto rogato dal notaio Giovanni Giacomo Cibo Peirano il 9 maggio 1549, ne farà alienazione a scomputo di un debito di cui si era reso cessionario Giacomo Lercaro de Camilla *quondam* Leonardo.³⁷

³⁷ Vedi *Appendice*, doc. III.

APPENDICE

I

1251, febbraio 6, Piacenza

Il marchese Corrado Malaspina investe Geraldo de Meleto, Bonifacio suo figlio, Rainaldo de Meleto, figlio di Alberto Negro e Geraldo de Meleto, figlio dello stesso Rainaldo, di ville et terre, molendina Sancti Stephani et illud de Gramizo et illud de Alpe Plana et totum hoc quod habet in Nuce, tam in montibus quam in aliis et Lertulo, Silva et Rezoagino et Alpe Plana et Visuprano et Vimezano et Cunico.

C o p i a autentica, Archivio di Stato, Genova, *Manoscritti*, n. 444, cc. 215 r.-218 r.

Copia conforme all'originale presentata da Sebastiano della Cella, come discendente dai nobili *de Meleto*, a Geronimo *de Panisonibus* di Alessandria, u.i.d., vicario del podestà di Genova e da questi riconosciuta autentica.

In nomine Domini, amen. Hoc est exemplum registratio et presentatio facta de magistro, iurium utriusque doctore, domini Hieronimi de Panisonibus de Alexandria, vicario sale prime magnifici domini potestatis Ianue, de quodam alio rescripto facto alias anno Domini MCCL primo, inditione nona, die decimo^a sexto kalendas februarii, ad instantiam et requisitionem legum doctoris domini Sebastiani de Cella, tamquam unius ex descendentes nobilium de Meleto nominatorum in dicto rescripto producto et presentato per dictum dominum Sebastianum coram prefato domino vicario in publicam formam, in una carta in pergamino, non viciato, non cancellato, nec in aliqua eius parte suspecto sed omni prorsum vicio et suspicione carente et cuius quidem registri tenor sequitur ut infra: Hoc est exemplum cuiusdam instrumenti cuius quidem tenor talis est et sequitur hac forma: anno Nativitatis Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo primo, inditione nona, die veneris sexto kalendas februarii, in civitate Placentie, videlicet in domo Uberti de [...] ^b dominus Conradus, marchio Malaspina, per se suosque heredes in perpetuum investivit iure paterni, gentilis et honorabilis feudi per chirothecas duos, quos in manu tenebat, Geraldo de Meleto, Bonifacio eius filio, Reinaldo de Meleto filio Alberti Nigri et Geraldo de Meleto filio ipsius Rainaldi, in eos eorumque heredes masculos et feminas ab eis legitime descendentes, nominatim, terras et villas infrascriptas cum omnibus hominibus, iuribus et contilis, que et quas in ipsis terris habebat et villis vel per eum tenentur et possidentur vel quasi, sive nomine feudi vel aliquo alio modo per eum tenentur, integraliter quicquid habet in infrascriptis villis, montibus et vallibus et terris cultis et incultis, vitibus, boschis, pratis, rupibus, rupinis, honoribus / (c. 215 v.) et franchisiis, bannis, placitis, mercationibus, censariis, mercatis, [...], ^c angariis et perangariis, fictis, prestationibus omnibus, aquariciis et fontibus, vasalatis et non vasalatis, servis et arimannis, aquis omnibus et ductibus aquarum et piscationibus aquarum, molendinis, venationibus et volucrum captio-nibus et bestiarum usibus [et] operibus, cendiciis, ^d cum accessibus et ingressibus et cum omnibus pertinentiis pro dictis rebus pertinentibus seu spectantibus integraliter. Hec sunt ville et terre, molendina Sancti Stephani et illud de Gramizo et illud de Alpe Plana et totum hoc quod habet in Nuce, tam in montibus quam in aliis et Lertulo, Silva et Rezoagino et Alpe Plana et Visuprano et Vimezano et Cunico. Propterea dictus dominus Conradus, marchio Mallaspina, per se suosque heredes, in perpetuum, iure paterni, gentilis et honorabilis feudi dedit et investivit predictis Gerardo et Bonifacio et Reynaldo et Geraldo, in se suosque heredes masculos et feminas ab eis legitime descendentes, denarium unum et dimidium in pedagio Vallis Avanti, scilicet in somis asinorum et pedagio minuto et si forte contingeret quod some grossiores haberent transitum, debeant habere

denarium unum^e pro soma undecunque vadant predicte some, sive per Collam vel per Sulfalcum vel per Valem Avanti et dictus denarius unus^f et dimidius non possit calari quin dicti investiti semper habeant predictum denarium unum et dimidium in dictis somis asininis non obstante aliqua diminutione et alaxa / (c. 216 r.) quam dictus marchio vel heredes eius fecerint in predicto^g pedagio et si contingeret quod dictum pedagium ascenderet in maiori quantitate quod modo colligitur, ad eandem rationem debeat augeri et augmentari pars illius denarii et dimidii secundum illam quantitatem qua ascenderet. Quod pedagium colligitur in infrascriptos confines, scilicet a^h Petra Sorori usque ad locum de Turio etⁱ a Petra Sorore usque ad Venturollam et ab Alpe Longa usque ad Venturollam, ut semper de cetero dicti investiti, eorumque heredes masculi et femine ab eis legitime descendentes, habeant, teneant et possideant predictas res iure paterni, gentilis et honorabilis feudi inter se ad invicem descendentes ac si patres ipsorum fuissent investiti, faciant deinde quicquid voluerint sine contradictione dicti marchionis eiusque heredum omnium quam personarum pro eo ut mos est. Propterea cessit et mandavit pro dictis investitis omnia iura realiter et personaliter et actiones utiles et directas que habebat vel ei competebat occasione rerum omnium predictarum, eo modo quod dicti investiti possint ita agere, experiri, intendere, replicare et excipere velut idem marchio posset et ipsos investitos presentes tamquam in res suas proprias constituit et promissit ab omni persona deffendere. Propterea promissit idem marchio iam dictis investitis quod si de predictis rebus omnibus apparuerint in totum vel in parte litigia vel contentio / (c. 216 v.) ab aliqua persona ipsis investitis vel eorum heredibus et damnum ex iure inde habuerint modo aliquo quod totum illud damnum eis restituat ad dies octo proximos postquam contingerit et ei vel suis heredibus fuerit requisitum et si de predictis in totum vel in partem ipsi investiti fuerint molestati, dictus marchio eos pro posse suo adiuvere et deffendere promissit et pro his omnibus observandis omnia sua bona predictis investitis pignori obligavit. De predictis confitetur dictus marchio se possessionem iam dictis investitis tradidisse et constituit se tenere et possidere vel quasi predicta omnia nomine predictorum investorum, dans eis licentiam et liberam facultatem ut eorum auctoritate in possessionem predictarum rerum intrent. Hoc tamen in se retinet dictus marchio, scilicet quod homines de Planis et de Canico et Vipasuprano et Vimezano et de Insula et de Lertulo et de Rezoagino et Nuce debeant iurare sub illa potestate et restare quam et quem idem marchio vel heredes eius pro temporibus posuerunt in Valle Avanti; retinet perpetuo ut Inse et Costa Peregrino et Gramezo et poderio Cassino cum poderio Licamellinorum Sancti Stephani possit mittere potestates, tali condicione quod omnes cause et banna debeant remitteri in predictis investitis et de illis cognoscere debent preter de aliqua persona que non esset de predictis hominibus concessis, qui si facerent querimonias de predictis hominibus non enim debeat cognoscere potestas dicti marchionis. Et si forte delictus committeretur per aliquem predictorum hominum unde personam vel membrum amitti deberet, iustitia de persona debeat / (c. 217 r.) esse ipsius marchionis et ad observandum omnia que predictus marchio retinet in se, habet bayliam et plenam potestatem observare faciendi ille quem per se^l marchio ponet in ipsum locum iustitie remande^m et de rebus in predictis investitis et eorum heredibus. Propterea debeant facere homines predicti exercitum et cavalcata ipsi marchioni et heredibus suis et si ponent ibi aliquem potestatem de Meleto, vel de Turre sive de Sexegno, vel de Valle Avanti, aut de Lavania, non teneantur illi homines predicti contra predictos investitos, nec aliud servitium marchio debeat accipere in predictos homines ultra id quod dictum est contra voluntatem predictorum investorum nec eorum heredum et si homines marchionis predicti qui sunt a Rascha usque ad Pontem de Organascho non iurent sub potestate quem ponet ibi dictus marchio, homines predictorum investorum non iurent, preter homines comitum Lavanie qui non sunt sub condicione; ita et concessit predictus marchio ipsis investitis et eorum heredibus aqueductum predictorum molendinorum, ita quod in aqua que ducit vel duci potest ad predictaⁿ molendina fuerit aliquod impedimentum, unde predicta molendina essent^o deteriorata et si prorsus caperetur in Valle Avanti, habere debeant dicti investiti rationem quantam quam habere consueverunt pro feudo predicto in dictis investitis a predicto marchione concesso, facientes predicti investiti pro dicta investitura predicto domino Conrado marchioni Malaspina finem, refutationem, dactum de toto eo quod ipsi investiti consueverunt tenere a predicto domino marchione et cum domino Guliermo Mallaspine in feudum vel / (c. 217 v.) in pignore vel alio modo in Fabrica vel in Olezio, et in curia Carexeti, casali quod vocatur Ripa Lavagnina, quod eisque investitis in feudum concedit predicto modo. Propterea cessent et manu dimittentur ipsi marchioni omnia iura realia et personalia et actiones que habebant et eis spectabant occasione omnium rerum predicta-

rum eo modo quod idem marchio agere possit et experiri intendere et replicare excipere sicut ipsi investiti possent et dictum marchionem constituentes tamquam in rem suam constituerunt in predictis, autem dicti investiti confitentur se possessionem ipsi marchioni traddidisse et constituentes se tenere et possidere vel quasi nomine ipsius marchionis, dantes eidem marchioni licentiam et plenam facultatem ut intret sua auctoritate in possessionem. Promittentes iam dicto marchioni Mallaspine nullam de cetero actionem neque requisitionem facere neque fieri, promittentes per se nec eorum heredes nec per aliquam personam pro eis interpositam contra dictum marchionem vel eius heredes vel aliquam personam pro eo occasione rerum predictarum, et si contrafactum fuerit penam dupli de quanto requisitio mota fuerit dicto marchioni ipsi promiserunt. Et pro predictis omnibus observandis omnia eorum bona pignori obligaverunt ipsi marchioni, qui inde omnes tot instrumenta unicuique habere placuerit eiusdem tenoris fieri rogaverunt. Interfuerunt testes Guelfus Strinatus, civis placentinus, Zanonus de^p Iniquitate, Gerardus de Preducho, Manfredus de Rochataliata et David de Castello filius Alberti Balbi et plures alii ad hec rogati.^q / (c. 218 r.)^r Ego Facius Cepola, imperialis notarius hanc cartam traddidi et scripsi.^s Hic omittuntur subscriptiones multorum notariorum qui subscripserunt in dicto autenticho.

^a decimo: *più avanti si legge veneris.* ^b [...]: *spazio bianco per circa una parola.* ^c [...]: *spazio bianco per circa una parola.* ^d cendiciis: *ipotizzerei cum anditis di difficile lettura per il notaio trascrivente.* ^e *È da ritenere omesso per errore et dimidium.* ^f *Segue una parola cancellata.* ^g predicto: *corretto da predictum.* ^h *Segue, depennato: Gramizo.* ⁱ *Segue, depennato: a Petras.* ^l *Segue, depennato: ponet.* ^m *remande: sic, ma ipotizzerei tenende.* ⁿ *Segue depennato: ad predicta.* ^o *Segue depennato: deteriota.* ^p *Segue, depennato: iniquitas.* ^q *Segue spazio bianco sino a fine riga.* ^r *In alto, sul margine interno: copia.* ^s *Segue spazio bianco sino a fine riga.*

II

1496, agosto 16, Santo Stefano d'Aveto

Capitoli concordati tra Gian Luigi Fieschi e Francesco Malaspina.

C o p i a semplice, Archivio di Stato, Genova, *Manoscritti*, n. 766.

Copia conforme all'originale, presentato da Visconte Platone, «negotiorum gestorem et cancellarium» di Gian Luigi Fieschi a Giovanni Peregrino di Pontremoli, u.i.d., vicario del podestà di Genova e da questi riconosciuto autentico, con pedissequa certificazione dei notaî, scribi della Curia, Giovanni Antonio di Savignone *quondam* Guglielmo, Giovanni Parrisola *quondam* Battista e Lorenzo Parrisola *quondam* Battista in data 13 giugno 1503.

Capituli et pacti facti et contracti fra lo illustre signore Io(hanne) Loize dal Fiesco da una parte et lo magnifico messer Francesco marchese Malaspina al presente signore del castelo de Sancto Stephano de Valeavante da lartra per mezo del magnifico cavaliere messer Filipino dal Fiesco e del strenuo Io(hanne) Maria todesco.

Et primo ch'el prelibato magnifico marchese è contento de vendere et ex nunc vende liberamente lo castelo predicto de Sancto Stephano de Vadavanto cum ogni sua iurisdictione et ragione al prelibato illustre signore domino Io Loize, soè la parte sua de dicta iurisdictione et lo castelo libero suo proprio, pagandolo a la ragione de septe per centenario del entrata del dicto castelo.

De li quali denari epso magnifico marchese debe tocare de presenti ducati duomilia cinquecento, sive II MD, de numerato et de lo resto sarà asegurado per banco o per altra idonea persona in Genoa ad voluntatem de dicto magnifico marchese ad la ragione suprascripta.

Del quale resto le sarà data la metade infra mexi XVIII proximi e da lartra metade infra altri mexi XVIII sequenti, gaudendo per lo dicto tempo epso magnifico marchese li proventi de dicti denari a la suprascripta ragione de septe per cento, chi che sarà satisfacto integramenti, incominando lo primo dì de ienaro 1496.

Item chel prelibato illustre signore messer Io(hanne) Loize sia obligato a pigliare tuta l'artegiarìa che sarà notata per lista, soè spingarde, archibuxi, bonbardele, balestre, coratine, saytane et polvere, secundo sarano extimate per lo predicto Io(hanne) Maria todesco, podestà de epso magnifico marchese.

Item che a tuti quelli che sono in castelo e fora de castelo, che havessero prezo arme in mano per epso marchese, le sia liberamente perdonato per epso signor domino Io(hanne) Loize, et siano salvi loro et la roba soa, videlicet possano andare, stare et tornare liberamente senza impedimento alcuno, et cossì se l'intenda li paroni come li subditi et amici de epso marchese.

Item chel prelibato magnifico marchese labia ad gaudire la intrata sua de lo ano presente del dicto loco de Sancto Stephano e de Valeavanto et in ogni altro loco soposto al prefato signore domino Io(hanne) Loize, de li quali debitori li sia facta raxone summaria, constando de lo vero credito.

Item chel prefato magnifico marchese farà libera et mera vendita per publico instrumento al prefato signore domino Io(hanne) Loize del dicto castelo e sua iurisdictione, rogato per mano de publico notario ad consilium sapientis si opus erit, quale instrumento poy che sarà factò lo prefato magnifico marchese sia obligato ratificare, aprovare sive de novo fare infra termine de uno meze proximo sotto pena de ducati decemilia.

Infra lo quale poy epso signore domino Io(hanne) Loize sia obligato fare la captione et siguresa del restante, como è dicto de sopra, sotto la soprascripta pena da si pagata per la parte contrafatiente a la parte observante.

Et in fide le soprascripte cosse et convalidatione li prefati signore et marchese hano iurato de attendere et observare li presenti capituli et sottoscrivere de loro propria mano o de altri a loro nome, sigilati de loro sigillii consueti.

Datum in burgo Sancti Stephani, die XVI augusti 1495.

Io, Io(hanne) Aloyze dal Fiesco affermo e prometo tute le supradicte cosse observare et in fide de ciò ho sottoscritto de mia propria mano.

Io, Iacobo de Scopexis, de Castiliono, potestà e cancelliere del prefato magnifico marchese, de licentia e commissione sua ho sottoscritto li infrascripti capituli non sapendo luy scrivere et ad suo nome prometto de osservare tute le suprascripte cosse et in fide ciò me sono sottoscritto de mia propria mano presente li testimonii infrascripti.

Io Vincentio marchese Malaspina de Croxe sum testimonio de tute le suprascripte cosse e sono stato presente et cossì è stato presente Iacobo Iacobo Marchexenno coxino.

Io Ieronimo Luxino de Vezano sum stato presente a tute le suprascripte cosse et audito lo prefato marchese dar la dicta licentia et commissione al dicto suo podestà e veduto sottoscrivere dicto podestà et in fede io medesimo sottoscritto la presente et Luxardo de Luxardis che dice non saper scrivere.

Io Baptino de Ottono de Garbarino sono stato presente a tute le supradicte cosse et my sum sottoscritto de mia propria mano, presente etiam Francesco de Barchi de Ottone che dice non saper scrivere.

III

1549, maggio 9, Genova

Lorenzo della Cella di Chiavari, figlio del quondam Pellegrino, a scomputo di un debito di cui si è reso cessionario Giacomo Lercaro de Camilla quondam Leonardo, gli cede diritti di pedaggio, esigibili in Rezzoaglio, nonché alcune terre site nella medesima giurisdizione.

C o p i a autentica, Archivio di Stato, Genova, notaio Giovanni Giacomo Cibo Peirano, f.n. 1840.

Datio in solutum, VIII maii

In nomine Domini, amen. Cum sit prout asseritur quod dominus Laurentius de Cella de Clavaro quondam domini Peregrini sit debitor domini Iacobi Lercarii de Camilla quondam domini Leonardus uti cessionarii Ambrosii de Vernus de Riparolia de libris mille tercentis octuaginta ianuinarum virtute sententie arbitramentalis latte per dominum Melchionum de Auria, recepte et publicate per Laurentium Cattaneum Folietam notarium, cui pro veritate rellatio habeatur, item volens ipse Laurentius ut melius potest satisfacere, sciens sibi competere ius et actiones exigendi in loco Rezuagi Valis Avanti iurisdictionis illustris domini Antonii de Auria quoddam pedagium, ex quo singulo anno percipiuntur ut asserit ipse Laurentius libre quinquaginta quattuor et ultra; in eodem met loco habere terras et possessiones infrascriptas videlicet quandam terram prativam sittam in dicto loco ut supra loco ubi dicitur Lo Stagno da Lisola, sub suis confinibus ac quandam aliam terram sittam in dicto loco ut supra est prativam loco ubi dicitur Petra Grisa, sub suis confinibus; item et quandam aliam petiam terram prativam sittam in dicto loco ut supra, loco ubi dicitur Da la Isola de Lisola sub suis confinibus et item que quidem terre ut asserit ipse Laurentius sunt ille quas ipse acquisivit a Cristophoro de Rezagni quondam Iohanis, propterea ipse Laurentius sponte etc. et omni meliori modo etc. titulo et ex causa in solutum dactionis et pro solutione et satisfactione librarum nonagentarum ex summa in dicta sententia contenta dedit, cessit, traddidit et numeravit seu quasi dicto Iacobo, presenti, acceptanti et stipulanti, dictum ius exigendi et seu pedagium de quo supra cum suis quibuscunque iuribus, privilegiis, prerogativis et aliis ipsi Laurentio competentibus et competituris seu que unquam melius competere seu competere possent ratione dicti pedagii et ex actiones que supra. Item quantum pro libris quingentis quadraginta ianuinarum reliquis vero terras superius expressas pro libris tercentis sexaginta ianuinarum que sunt ressiduum dictarum librarum noningentarum ac omnia et singula iura, omnesque et singulas actiones et rationes utiles et directas, reales et personales, mixtas, rei persecutorias, ipotecharias et penales et alias quascunque que et quas ipse Laurentius habet et sibi competunt seu unquam melius competere aut competere possent in dicto pedagio ac dictis terris, in unaquaque earum respective, ac omnes quascunque et bona quacunque ipsius Laurentii pro predictis et dependentibus ab eis quomodolibet obligatas et obligata, nichil iuris in se pro predictis penitus retempto.

Ita et in dictis iuribus et terris et unaquaque earum in solutum datis ut supra dictus Iacobus etc.

Constituens ipse Laurentius dictum Iacobum stipulantem ut supra in dictis terris, iuribus et pedagio ac aliis sibi in solutum datis dominum et procuratorem ut in rem propriam ac ponens eum in universum ius et locum ipsius Laurentii.

Promittens ipse Laurentius dicto Iacobo, stipulanti ut supra, dicta iura et bona de quibus est supra nulli alii cessisse, alienasse seu obligasse aut in solutum dedisse ipsaque bona et iura de quibus supra et unum quodcunque eorum deffendere, auctorizare, expedire et disbligare etc. et tam in proprietatis quam in possessionem.

Remissa etc.

Possessionem quoque et dominium etc.

Constituens etc.

Et si plus valent dicta bona et iura in solutum data ut supra pretio suprascripto etc.

Renuncians etc.

Itaque et beneficio L. ff. C. de rescin. vendit., de beneficio cuius legis asserit ipse Laurentius se esse informatum ex iuris perito.

Actum inter ipsos contrahentes pacto expresso sollemniter stipulato et vallato quod liceat dicto Laurentio et heredibus suis intra biennium redimere dictum ius exigendi et sive dictum pedagium dicto pretio librarum quingentarum quadraginta dummodo redimant pro ipsis propriis et ad beneficium ipsorum et non aliorum et eo casu ex nunc ipse Iacobus promittit dictum pedagium et seu ius exigendi ut supra relaxare ipsi Laurentio et seu eius heredibus generalibus iuris et facti exceptione remotta quia inter ipsos etc.

Item actum est quod liceat dicto Laurentio per se et suos heredes et ut supra redimere dictas terras inter annos tres proxime venturos pretio predicto pro se ipsis propriis et ad beneficium ipsorum et non aliorum et eo casu ex nunc promittit ipse Iacobus relaxare et restituere dicto Laurentio ac eius heredibus dictas terras quia inter ipsos sic est expresse actum et conventio fuit pacto expresse etc.

Que omnia etc.

Eaque iuravit dictus Laurentius etc.

Sub pena dupli etc.

Et cum restitutione etc.

Rattis etc.

Et proinde etc.

De quibus omnibus etc.

Per me Iohanne Iacobum Cibo Peyranum notarium.

Actum Ianue in domo solite habitacionis spectabilis iuris utroque doctoris domini Camili Cigalle sita prope plateam illorum de Squarzaficis, videlicet in eius studio, anno Dominice Nativitatis millesimo quingentesimo quadragessimono, indicione sexta secundum cursum Ianue, die Iovis nona maii, in tertiis, presentibus domino Alexandro de Flischo quondam Ugo; Georgio Augustino ... quondam Vincentii et Nicolao da Passano auditore ianuense, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Testatum per me Iohannem Iacopum Cibo Peyranum notarium.

Testis Nicolaus da Passano auditor.